RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 13

L'attivita' professionale dell'avvocato La professione forense puo' essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali. L'avvocato puo' partecipare a piu' associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali. Le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale. L'incarico professionale e' sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad associazioni, societa' tra avvocati o reti professionali deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della liberta' e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto contrario.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it